



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 16 dd. 14.02.2017

OGGETTO: Servizio Pubblico di Acquedotto. Determinazione tariffe per l'erogazione di acqua potabile a valere dall'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore 17:35 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	assente giustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n. 110 del 15.01.1999, n. 7452 del 26.11.1999, n. 3413 del 22.12.2000, n. 2516 del 28.11.2005 e n. 2819 del 22.12.2006 ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;
- il Comune di San Lorenzo in Banale ha approvato:
 - con deliberazione n. 44 di data 27.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, del Consiglio Comunale a valere dal 1° gennaio 2007 l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;
 - con deliberazione n. 38 di data 17.06.1991 e ss. mm. del Consiglio comunale il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile;
- il Comune di Dorsino ha approvato:
 - con deliberazione n. 31 di data 28.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, del Consiglio Comunale a valere dal 1° gennaio 2007 l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;
 - con deliberazione n. 3 di data 25.02.1999 e ss. mm. del Consiglio comunale il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile;

Vista la L.R. 24.06.2014, n. 3 con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 21.12.1963, n. 29, a decorrere dal 01.01.2015 il Comune di San Lorenzo Dorsino, mediante la fusione dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino e, in particolare, l'art. 3 che prevede che il nuovo Comune subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino;

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il *“Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto”* il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità, tra le quali:

- un'omogeneità di calcolo per gli ammortamenti;
- la facoltà, in presenza di determinate condizioni, di stabilire tariffe differenziate per le residenze secondarie;
- una diversa modalità di calcolo per la tariffa (sia fissa sia variabile) per l'abbeveramento bestiame;
- la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche.

Considerato che si reputa opportuno mantenere la strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto approvata con la sopra citata deliberazione consiliare n. 44/2006;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto;

Preso atto che, in base al citato T.U. approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007, alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale ed il prospetto dei consumi;

Ritenuto di mantenere, per l'anno 2017, lo stesso modello tariffario adottato con le precedenti deliberazioni consiliari da parte di entrambi gli ex Comuni, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopracitato T.U.;

Presa visione della tabella, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), che riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017, dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l'anno 2017 risultano essere pari ad € 67.714,62 (€ 47.514,62 costi fissi e € 2000,00 costi variabili);
- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l'anno 2017 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 67.714,62 (tabella, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B));
- la quota fissa di tariffa, applicabile alle utenze domestiche e non domestiche del servizio in oggetto, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 20,21 mentre quella delle utenze abbeveramento animali è pari ad € 10,10;
- la tariffa base unificata applicabile alle utenze domestiche e non domestiche del servizio risulta essere pari ad € 0,31 mentre quella delle utenze abbeveramento animali è pari ad € 0,16.

Stimando per l'anno 2017, sulla base dell'ultimo dato accertato, un consumo totale annuo di acqua pari a m³ 122.000, il quale dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d'uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso non domestico, abbeveramento bestiame).

Presa visione delle tabelle, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B, C e D), che riportano, rispettivamente per le annualità 2017, 2016, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, mentre per il 2015 il consuntivo da ruolo approvato;

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di determinare per l'anno 2017 le tariffe del servizio acquedotto secondo le modalità sopra indicate e al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti;

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti allegati al 28 febbraio 2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il nuovo termine (28/02) e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare applicazione dall'1.1.2017;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, stante l'esigenza di adottare quanto prima il bilancio di previsione, attualmente in esercizio provvisorio;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Atteso che in base all'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (in relazione alle modifiche alle attribuzioni consiliari di cui alla L.R. 7/2004) così come delimitate al comma 3, lettera i), la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi non è più contemplata fra le competenze del Consiglio comunale e pertanto l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze giuntali, come disposto dall'art. 28 del sopraccitato D.P.Reg.3/L-2005;

Vista, in tal senso, la circolare della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 5/EL/2005/TN del 7/12/2005.

Con voti favorevoli unanimi, espressi legalmente,

D E L I B E R A

1. di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la seguente strutturazione e le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per l'erogazione di acqua potabile:

a) Tariffe per uso domestico:

▪ da 0 a 120 m ³ /anno	tariffa agevolata	Euro/m ³ 0,28
▪ da 121 a 240 m ³ /anno	tariffa base	Euro/m ³ 0,31
▪ oltre i 240 m ³ /anno	tariffa I° scaglione.....	Euro/m ³ 0,43

b) Tariffe per uso non domestico:

▪ da 0 a 240 m ³ /anno	tariffa base	Euro/m ³ 0,31
▪ oltre i 240 m ³ /anno	tariffa II° scaglione	Euro/m ³ 0,47

c) Tariffa per attività abbeveramento animali:

▪ tariffa unica	Euro/m ³ 0,16
-----------------------	--------------------------

d) Tariffa per fontane pubbliche:

e) Quota fissa per utenza: per ogni misuratore

f) Quota fissa per abbeveramento animali: per ogni misuratore

2. di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dalle tabelle A e B, che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all.ti A e B);

3. di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, all'Ufficio Finanza Locale del Servizio Autonomie Locali della PAT, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2017;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma

Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m., a seguito di distinta ed unanime votazione.

MGM



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -